



**Sezione Regionale FVG.**

**C.F. 94156650304**

**pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)**

**Il Presidente p.t.**

**cell. 328.5560373**

Al Direttore Generale

ASUFC

[asufc@certsanita.fvg.it](mailto:asufc@certsanita.fvg.it)

*e per conoscenza:*

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)

Oggetto: Applicazione D.Lgs. 124/1998 e Legge Regionale 7/2009. Autorizzazione Libera Professione per superamento tempo massimo d'attesa. Accesso agli atti.

L'art. 3 del D.Lgs. 124/1998, nei commi 10-15, prevede che le regioni disciplinino i criteri secondo i quali i direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano il tempo massimo di attesa per le prestazioni ambulatoriali; ribadisce la necessità di un'adeguata comunicazione all'utente e della definizione di specifici programmi per monitorare il rispetto della tempestività dell'erogazione; in particolare prevede che *“qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività liberoprofessionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza corrisponde l'intero costo della prestazione.”*

L'art. 12 della Legge Regionale 7/2009 all'art. 12 rubricato *“Diritti in caso di superamento dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni”* così prevede al comma 1. *“Le aziende che non garantiscono i tempi previsti, per prestazioni di particolare rilevanza la cui tempestività sia clinicamente essenziale per il cittadino, provvedono al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal cittadino presso altre strutture.”*, e al comma 2. *“Ove la prestazione non sia erogata nel limite di centoventi giorni, il cittadino residente in Friuli Venezia Giulia ha diritto di richiedere la prestazione presso qualunque altro centro regionale, anche privato accreditato e convenzionato, abilitato a erogarla. Tale prestazione è comunque a carico del Servizio sanitario regionale.”*

La DGR. 1815/2019 interviene da ultimo su tali aspetti con il punto 4.5 rubricato *“GARANZIA E TUTELA DEL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA”* ove si prevede che *“[...] Qualora l'Azienda non ottemperi a quanto sopra previsto, l'utente, previa autorizzazione, può effettuare la prestazione in libera professione presso strutture pubbliche o private accreditate. In questo caso all'utente spetta il rimborso dell'intera spesa sostenuta ad eccezione del costo del ticket che rimane a carico dell'utente.”*



**Sezione Regionale FVG.**

**C.F. 94156650304**

**pec: [friuliveneziagiulia@pec.snami.org](mailto:friuliveneziagiulia@pec.snami.org)**

***Il Presidente p.t.***

**cell. 328.5560373**

E' noto e documentato che per molte prestazioni i tempi massimi d'attesa previsti dalle vigenti disposizioni vengono più o meno ampiamente superati quindi ci si aspetterebbe che a molti utenti venga concessa l'autorizzazione ad effettuare la prestazione in libera professione presso strutture pubbliche o private accreditate con successivo rimborso del costo, ma a quanto ci risulta ciò non accade: abbiamo potuto prendere visione delle molte risposte dell'URP che negavano le istanze ai cittadini volte ad ottenere o l'autorizzazione prevista dalla legge o il rimborso dell'intera spesa sostenuta ad eccezione dell'eventuale costo del ticket che rimane a carico dell'utente.

Si chiede l'**accesso agli atti** ai sensi delle vigenti norme in riferimento a tutta la documentazione e gli atti amministrativi relativi all'oggetto e in particolare alla documentazione relativa ad eventuali rimborsi effettuati; qualora l'accesso civico venga negato, come avvenuto recentemente, dovremo dedurre che l'Azienda non ha mai concesso l'autorizzazione ad effettuare la prestazione in libera professione presso strutture pubbliche o private accreditate con successivo rimborso del costo risultando quindi inadempiente in base alle vigenti disposizioni emanate anche a tutela dei cittadini con il rischio di ricorsi al Giudice di Pace e, in caso di soccombenza, di dover pagare le spese processuali con il possibile configurarsi di danno erariale e intervento della Procura Regionale della Corte dei Conti.

Distinti saluti

Gonars, 21 giugno 2023

Dott. Stefano Vignando